



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sulla Commissione di previdenza



Indice

Art. 1	Principio	2
Art. 2	Competenze	2
Art. 3	Composizione	2
Art. 4	Procedura di elezione dei rappresentanti dei dipendenti	3
Art. 5	Convocazione, deliberazioni	3
Art. 6	Entrata in vigore	3

Il Municipio di Bellinzona,

visti gli Statuti ed il Regolamento sulle prestazioni assicurative della CPE Cassa Pensione Energia,

ordina:

Art. 1 Principio

Viene istituita la Commissione di previdenza (in seguito "CPrev."), che costituisce l'organo paritetico nell'ambito della previdenza professionale dei dipendenti del Comune e delle sue aziende.

Art. 2 Competenze

¹Nei confronti della CPE Cassa pensione energia (detta in seguito "Cassa"), la Commissione di previdenza assume i seguenti compiti:

- avanzare proposte in merito agli Statuti ed alle disposizioni del Regolamento sulle prestazioni assicurative;
- proporre l'assegnazione di sussidi ai sensi degli Statuti e del Regolamento sulle prestazioni assicurative della CPE Cassa Pensione Energia;
- proporre la disdetta della Convenzione di adesione nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dagli Statuti: questa decisione richiede l'unanimità;

²Nei confronti del Municipio, la Commissione avanza proposte in merito a:

- importo di coordinamento ed entità delle relative prestazioni;
- ripartizione dei contributi ordinari di risparmio e di rischio, nonché dei contributi supplementari tra assicurati e impresa;
- applicazione di eventuali misure di risanamento che si rendono necessarie presso la CPE Cassa Pensione Energia;
- modalità di ripartizione degli utili a favore dei membri attivi e dei pensionati distribuiti dalla CPE (indicazione di principio vincolante);

³La Commissione di previdenza, inoltre:

- informa gli assicurati a intervalli regolari e su eventi straordinari, in particolare su modifiche della Convenzione di adesione e del Piano assicurativo;
- consiglia gli assicurati in caso di bisogno;
- informa e consiglia i beneficiari di rendite in caso di bisogno.

Art. 3 Composizione

¹La Commissione di previdenza è composta da sei membri e due supplenti, designati in parti uguali dai dipendenti e dal Municipio.

I supplenti intervengono unicamente in caso di assenza prolungata del rispettivo membro.

²I dipendenti eleggono al loro interno i loro rappresentanti ogni quattro anni, nei tre mesi successivi le elezioni comunali.

I rappresentanti vengono eletti con la maggioranza relativa dei votanti.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori assicurati. Ognuno può esprimere un voto.

Il Municipio è responsabile dell'esecuzione regolare dell'elezione.

³I membri della Commissione di previdenza hanno un mandato di quattro anni e possono essere sempre rieletti. Il Municipio può invece destituire in qualsiasi momento i rappresentanti nominati dallo stesso e sostituirli con nuovi rappresentanti.

Se il rapporto di lavoro di un dipendente viene sciolto, questi esce dalla Commissione di previdenza e, per la durata del mandato, gli subentra un membro supplente da eleggere (cfr. pure l'art. 4 cifra 7 che segue).

⁴La Commissione di previdenza si autocostituisce e, in particolare, designa al suo interno il Presidente.

Art. 4 Procedura di elezione dei rappresentanti dei dipendenti

¹È eleggibile ogni dipendente sottoposto al ROD.

²La Cancelleria, entro 3 mesi dal rinnovo dei poteri comunali, organizza l'elezione della CPrev.

³Le proposte di nomina (3 membri e 1 supplente) devono essere presentate per iscritto da almeno 15 proponenti.

⁴Se i candidati eleggibili sono superiori ai membri possibili, l'Ufficio elettorale convoca, entro 8 giorni, i primi firmatari per un esperimento di conciliazione.

⁵In mancanza di un accordo reciproco viene convocata l'assemblea dei dipendenti entro 15 giorni. La scheda ufficiale di voto non avrà intestazione.

⁶Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

⁷Se un membro della CPrev. rassegna le dimissioni nel corso del quadriennio, viene sostituito dal membro supplente, in subordine dal subentrante diretto o, in difetto di ciò, con altro proposto dal primo firmatario quale rappresentante della medesima lista inizialmente depositata.

⁸La Cancelleria comunicherà l'esito della votazione.

Art. 5 Convocazione, deliberazioni

¹La CPrev. designa al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

²La Commissione di previdenza viene convocata dal Presidente ogni qualvolta si renda necessario. Ogni membro può chiedere per iscritto al Presidente la convocazione della Commissione.

³La Commissione raggiunge il quorum quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Un membro assente può farsi rappresentare da un altro membro tramite procura scritta.

⁴La Commissione delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti o validamente rappresentati. In caso di parità di voto non viene adottata nessuna decisione. Sono ammesse anche le delibere per via circolare, purché tutti i membri siano d'accordo.

⁵Le delibere devono essere messe a verbale e firmate da un rappresentante dei dipendenti e uno del Municipio.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2004.

Adottata con risoluzione municipale no. 2505 del 29 novembre 2004
In pubblicazione all'albo comunale dal 1.12.2004 al 15.12.2004